CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

IL CERIMONIALE

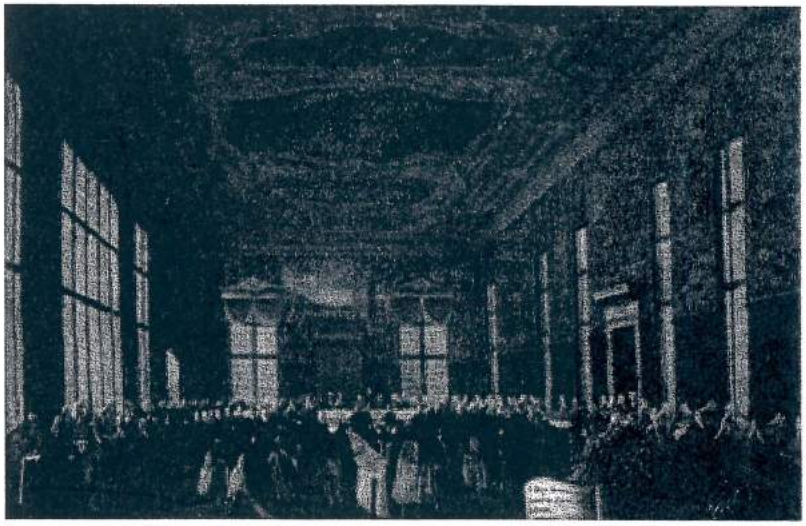

REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC n 34 del 30 - 4 - 2004

4\COPERTINA.doc

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
I fondamenti del Cerimoniale

1. Per Cerimoniale deve intendersi l'insieme delle regole facenti parte delle relazioni pubbliche atte a disciplinare la rappresentanza formale degli enti da parte dei titolari delle cariche rappresentative degli stessi, nonché l'insieme delle norme e delle consuetudini che attengono allo svolgimento armonico ed ordinato delle manifestazioni.

Articolo 2
Principi Generali

1. Il Cerimoniale formalizza il linguaggio ed il codice comportamentale comune a tutti i soggetti titolari di cariche rappresentative pubbliche perché sia idoneo a comunicarne correttamente l'atteggiamento ed il pensiero, indipendentemente da ogni espressione verbale; in tal modo le volontà così manifestate possono essere recepite visivamente anche dallo spettatore .

Articolo3
Ambito di applicazione

1. Le norme codificate nel presente regolamento intendono esplicitare i codici comportamentali ed i protocolli formali osservati nell'ambito delle relazioni pubbliche, prevalentemente istituzionali, perché siano seguiti nelle manifestazioni in cui la Città di Settimo-Torinese è parte.

Titolo II

ORDINE DELLE PRECEDENZE

Articolo 4
Ordine delle precedenze nelle cariche pubbliche

1.Al vertice delle cariche pubbliche è collocato di diritto il Presidente della Repubblica in posizione *super partes* estranea alla classificazione.

2.Le cariche pubbliche si distinguono in quattro categorie:

3.Nella prima categoria sono compresi i presidenti degli organi costituzionali e gli ex presidenti della Repubblica:

Presidenti delle due camere (ha la precedenza il più anziano di età)
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Corte Costituzionale
Ex Presidenti della Repubblica

4.Nella seconda categoria sono compresi nella prima classe, oltre i vicepresidenti degli organi costituzionali i ministri, gli ambasciatori stranieri ed i giudici costituzionali, presidenti delle giunte e dei consigli regionali e i titolari e rappresentanti degli organi di rilievo costituzionale, il vertice della magistratura e gli appartenenti a organi di presidenza ,o dotati di autonomia, nell'ambito di organi costituzionali e i presidenti dei gruppi parlamentari, quali espressione istituzionale delle forze politiche. Seguono, nella seconda classe, i vertici di poteri e apparati dello stato ed infine, nella terza classe,i membri delle assemblee parlamentari nazionali:

1^ CLASSE

Vicepresidenti delle Camere
Vicepresidenti del consiglio dei Ministri
Vicepresidenti della Corte Costituzionale
Ministri
Ambasciatori stranieri accreditati presso lo Stato Italiano
Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità
Giudici Costituzionali
Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale in sede
Viceministri
Vicepresidenti del Consiglio superiore della magistratura
Primo Presidente della Corte di Cassazione
Presidente del CNEL
Parlamentari membri degli uffici di presidenza delle Camere
Sottosegretari di Stato
Presidenti di gruppi parlamentari

Presidenti di commissioni,comitati e delegazioni parlamentari bicamerali
Presidenti di Giunte e commissioni parlamentari
Presidenti di Giunte e Assemblee regionali

2^ CLASSE

Presidente del Consiglio di Stato
Presidente della Corte dei Conti
Governatore della Banca d'Italia
Presidenti Autorità garanti referenti al Parlamento
Presidenti Unioncamere
Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato generale dello Stato
Capo dello Stato maggiore della difesa
Commissari straordinari del governo

3^ CLASSE

Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
Segretari Generali delle due Camere
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretario Generale della Corte Costituzionale
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei
Presidente del CNR
Presidente del tribunale superiore delle acque
Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare.

5.Sono compresi nella terza categoria alcuni vertici di secondo rango o di ambito locale degli organi appartenenti alle categorie superiori , nonché il sindaco in sede e il presidente della provincia.

1^ CLASSE

- Presidente aggiunto della Corte di Cassazione
- Presidenti delle Province autonome e dei Consigli Provinciali di Trento e Bolzano in sede
- Prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del governo, in sede
- Sindaco della città (se sono presenti ministri o sottosegretari designati, precede il prefetto nella città capoluogo)
- Presidente della Provincia, in sede
- Presidente della Corte d'appello, in sede
- Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede
- (Vescovo della.diocesi. Ad esso possono essere equiparati, in particolari eventi, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti)
- Segretari generali dei ministeri e capi dipartimenti ministeriali (tra costoro il Capo della Polizia)
- Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica

- Vicepresidenti della Giunta e del Consiglio regionale, in sede
- Capi di stato maggiore dell'esercito, marina ed aeronautica, comandante generale dell'arma dei Carabinieri e Segretario generale della difesa
- Assessori regionali, in sede, membri dell'ufficio di presidenza dei Consigli Regionali e presidenti dei gruppi e Commissioni consiliari
- Membri del corpo consolare
- Componenti del Consiglio superiore della Magistratura
- Comandante generale della Guardia di finanza
- Presidente del Consiglio superiore delle forze armate, tenenti generali e gradi corrispondenti della marina, aeronautica e carabinieri con incarichi speciali.
- Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

2^ CLASSE

- Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa
- Presidente della Corte militare d'appello
- Presidente della Commissione tributaria centrale
- Procuratore generale della Corte dei Conti
- Presidenti della Conferenza dei rettori universitari
- Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici

3^ CLASSE

- Procuratore generale della Corte d'appello, in sede
- Procuratore generale presso la Corte militare d'appello
- Presidente del T.a.r., in sede
- Presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, in sede
- Presidente dell'Ordine nazionale forense
- Presidenti dei consigli superiori dei Ministeri
- Comandante della Polizia Penitenziaria, Comandante del corpo forestale dello Stato , Comandante generale Capitanerie di Porto, Comandante della Regione militare, del Dipartimento militare marittimo e della Regione aerea, in sede
- Direttori di uffici pubblici e comandanti militari interregionali, Comandante in capo squadra navale
- Presidente del consiglio comunale, in sede
- Presidente del consiglio provinciale, in sede
- Ordinario militare per l'Italia
- Medaglie d'oro al valor .militare e al valor civile
- Cancelliere OMRI
- Vicesegretari Generali degli Organi Costituzionali
- Presidenti di Authorities governative
- Direttori generali titolari dei Ministeri e delle Agenzie governative
- Alti commissari governativi
- Direttori Generali degli enti pubblici nazionali anche economici
- Vice avvocato generale dello Stato titolare.

4^ CLASSE

- Rettore dell' Università, in sede
- Presidente del Tribunale, in sede (se nella sede non c'è Corte d'appello, prende posto nella posizione del presidente della Corte d'appello)
- Procuratore della Repubblica, in sede (se nella sede non c'è Corte d'appello, prende posto nella posizione del procuratore generale)
- Capo delegazione regionale della Corte dei conti, in sede
- Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede
- Presidente della Commissione tributaria regionale
- Avvocato distrettuale dello Stato, in sede
- Direttori regionali e provinciali degli uffici statali compresi i comandanti militari regionali e provinciali
- Difensore civico regionale in sede
- Presidenti degli Ordini professionali nazionali
- Segretari generale CSM, CNEL, Consiglio di Stato ,Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, Autorità garanti, CMM
- Consiglieri regionali, in sede
- Segretari generali della giunta e del consiglio regionale, in sede
- Presidente dell 'Autorità portuale, in sede
- Dirigenti generali e qualifiche equiparate titolari d'ufficio
- Presidente delegazione Banca d Italia in sede
- Presidenti della Commissione tributaria provinciale
- Vicepresidenti dei Consigli comunali e provinciali, e Vicesindaci in sede
- Capi gruppo Consigli comunali e provinciali
- Consiglieri comunali e provinciali, Assessori comunali e provinciali in sede
- Presidente della Comunità montana
- Presidi di Facoltà universitarie, in sede
- Difensori civici, comunale e provinciale, in sede
- Presidenti di associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute
- Consiglieri capi servizio (o direttori) degli organi costituzionali

6.Nella quarta categoria sono compresi gli alti dirigenti, ed equiparati dell' Amministrazione Pubblica:

Presidenti di Circoscrizioni Comunali
Dirigenti statali e qualifiche equiparate, titolari d'ufficio in sede
Professori ordinari di Università, titolari in sede

Articolo 5
Precedenze tra gli organi e tra i paesi dell'Unione Europea

1.L'ordine delle precedenze delle cariche europee, le cui istituzioni traggono origine dal trattato di Roma, è il seguente:

- Presidente del Parlamento europeo
- Presidente del Consiglio europeo
- Presidente della Commissione dell 'Unione europea - Presidente della Corte di giustizia
- Presidente della Corte dei conti
- Membri del Consiglio europeo (ministri degli esteri)
- Vice presidente della Commissione U.E.
- Membri del Consiglio europeo (non ministri degli esteri) - Membri della Commissione U.E. (l'ordine è fissato sulla base dell'anzianità da commissario e, a parità, sull' anzianità anagrafica)
- Capi missione diplomatica rappresentanti permanenti presso la U.E.
- Vicepresidente del Parlamento europeo
- Giudici della Corte di giustizia
- Presidente della Banca europea degli investimenti
- Presidente del Comitato economico e sociale
- Vicepresidente della Banca europea degli investimenti
- Membri del Parlamento europeo
- Membri della Corte dei conti

2. L'ordine delle precedenze dei paesi membri è fissato dall'ordine alfabetico dei singoli paesi, ciascuno enunciato nella propria lingua, iniziando dal paese che, a turno, presiede il semestre. L'ordine astratto è il seguente:

- Belgio (Regno del Belgio)
- Danimarca (Regno di Danimarca)
- Germania (Repubblica federale di Germania)
- Grecia (Repubblica ellenica)
- Spagna (Regno di Spagna)
- Francia (Repubblica francese)
- Irlanda (Irlanda)
- Italia (Repubblica italiana)
- Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo)
- Olanda (Regno dei Paesi Bassi)
- Austria (Repubblica d'Austria)
- Portogallo (Repubblica portoghese)
- Finlandia (Repubblica di Finlandia)
- Svezia (Regno di Svezia)
- Regno Unito (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
- Unione Europea

Articolo 6
Precedenze tra Regioni, Province e Comuni

1. Le precedenze tra le Regioni è determinata dall'anzianità di costituzione che non corrisponde all'ordine su base geografica stabilito dall'art. 131 della Costituzione.
2. In tale ordine cronologico costitutivo, andranno pertanto disposti i relativi rappresentanti, tenendo conto che il primo posto spetta comunque al rappresentante regionale in sede. L'ordine è il seguente:

- Sicilia
- Sardegna
- Valle d'Aosta
- Trentino-Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Piemonte
- Lombardia
- Veneto
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Abruzzo
- Calabria

3. Nelle cerimonie dove intervengono più presidenti della Provincia, premesso che essi hanno tutti pari rango a prescindere dall'ampiezza della Provincia in quanto, a norma dell'art. 3 della Costituzione, hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, si tiene conto della vastità della rappresentanza nel seguente ordine:

a) Presidente provinciale in sede
b) Presidente della Provincia relativa alla città capoluogo di regione (in ordine alfabetico delle città con precedenza a Roma quale capitale)
c) Altri Presidenti di provincia, in ordine alfabetico delle Province

4. Nelle cerimonie dove intervengono più sindaci, premesso che essi hanno tutti pari rango a prescindere dall'ampiezza del comune in quanto, a norma dell'art. 3 della Costituzione, hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, si tiene conto della vastità della rappresentanza nel seguente ordine:

a) Sindaco in sede

b) Sindaci delle città capoluogo di regione (in ordine alfabetico delle città con precedenza a Roma quale capitale)
c) Sindaci delle città capoluogo di provincia (in ordine alfabetico delle città)
d) Altri Sindaci (in ordine alfabetico dei comuni)

5. Il titolo di Città non attribuisce titolo di precedenza.

Articolo 7
Ordine delle precedenze tra le cariche dell'Amministrazione Comunale

1.Le cariche dell'Amministrazione Comunale appartengono, secondo l'elenco evidenziato nell'articolo precedente, alla 3^ e 4^ categoria ed in particolare :

Terza categoria 1^ classe Sindaco della città
3^ classe Presidente del Consiglio
4^ classe Vicepresidente del Consiglio e Vicesindaco
Capigruppo Consiglio comunale
Consiglieri e Assessori
Difensore Civico

Quarta categoria
Segretario e Direttore Generale
Presidenti di Istituzioni comunali
Direttori e Dirigenti comunali

Articolo 8
Eccezioni alle precedenze

1.Fra gli appartenenti alla stessa categoria e alla stessa classe vi è una equivalenza di massima che consente di graduare il loro piazzamento anche in funzione della natura della manifestazione

2.Se alla cerimonia intervengono numerosi appartenenti alla stessa categoria agli stessi può essere riservato un settore per evitare che gli altri invitati siano eccessivamente pretermessi.

3.In ogni caso, se sussistono motivi connessi al ruolo particolare assunto nella manifestazione, l'ordine stretto delle precedenze può essere modificato.

Articolo 9
Regole integrative

1. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica,a parità il più anziano d'età.

2. A parità di rango gli stranieri hanno la precedenza.

3. A parità di rango ha precedenza chi è ospitato per la prima volta.

4. Nel caso, infine, non si possa ammettere alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico. L'ordine alfabetico , prima che al nome, va riferito all'ente di appartenenza.

5. I pensionati e gli *ex* prendono posto dopo tutti i pari rango in servizio.

6. E' bene valutare le preminenze, anche non espresse dalla titolarità di una carica formale, di ordine culturale o sociale o artistico o spirituale.

7. Nelle manifestazioni in cui vengono invitati i consorti, costoro prendono posto dopo i pari rango del coniuge.Tutti gli altri invitati non ricompresi nelle categorie elencate prendono posto nell'ordine di arrivo con maggior rispetto per le persone più anziane.

Titolo III

CERIMONIE MANIFESTAZIONI CONVEGNI

Articolo 10
Ricorrenze istituzionali : competenze

1.Sono giorni festivi per legge:

- tutte le domeniche
- 1° gennaio — Capodanno
- 6 gennaio — Epifania
- 25 aprile — Liberazione
- lunedì di Pasqua

- 1° maggio Festa del Lavoro
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 15 agosto Assunzione di Maria
- 1° novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata concezione
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre Santo Stefano
- il lunedì successivo alla prima domenica di settembre (festa patronale)
- la prima domenica di novembre (solennità del 4 novembre festa dell'unità nazionale e delle forze armate)

2.Le giornate festive comportano la chiusura degli uffici pubblici, delle scuole e delle banche.

3.Il comune di Settimo Torinese può festeggiare un evento o una ricorrenza particolare purchè sia simbolo di valori riconosciuti dalla legge. Tale festeggiamento potrà manifestarsi in varie forme ma non attribuirà valore festivo alla giornata che rimarrà comunque lavorativa.

4. Analogamente, il comune di Settimo Torinese festeggia tutte le altre ricorrenze nazionali o regionali riconosciute dalle leggi dello Stato o della Regione Piemonte ; anche in tal caso non verrà attribuito valore festivo alla giornata che rimarrà lavorativa.

5.Le manifestazioni organizzate in occasione delle festività sopraenunciate sono di competenza della segreteria del Sindaco che potrà avvalersi dei servizi e degli uffici appartenenti a tutti i settori del comune.Tutte le altre manifestazioni potranno essere organizzate da ogni organo comunale, previo assenso del Sindaco.

Articolo 11
Uffici preposti

1.L'organizzazione delle manifestazioni di competenza dell'ufficio del Sindaco è in capo alla Direzione Generale;

2.l'organizzazione delle manifestazioni di competenza dell'ufficio di Presidenza del Consiglio o riconducibili ad attività del Consiglio Comunale è in capo all'ufficio di Presidenza del Consiglio;

3.l'organizzazione delle manifestazioni inerenti i gemellaggi è in capo al Settore 3;

4.l'organizzazione di tutti gli eventi e manifestazioni promosse dai singoli settori permane in capo ai medesimi.

Articolo 12
Organizzazione degli eventi

1.Sia nel caso in cui l'ufficio abbia proposto l'iniziativa e sia stato espresso l'accoglimento dall'Amministrazione , sia in quello più comune di incarico ricevuto per organizzare una manifestazione, L'ufficio preposto dovrà:

- Coordinare tutti gli interessati alla organizzazione (dai tecnici per la fonia e le luci ai fornitori , ai grafici , agli interpreti , alla sicurezza , eccetera)
- Individuare con l'ausilio degli addetti ai lavori il luogo della cerimonia, i locali interessati gli accessi, gli itinerari e le modalità inerenti i trasporti.
- Informare l'autorità pubblica preposta allo svolgimento dell'evento e curare quanto necessario in materia di sicurezza , viabilità, servizi sanitari ,di protezione civile e antincendio
- Stilare il programma e provvedere all'informazione interna ed esterna,
- Affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto alla cerimonia
- Curare lo svolgimento della cerimonia in ogni aspetto logistico e di ricevimento
- Gestire convenientemente ogni imprevisto.

Articolo13
Inviti

1.Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare, con l'accortezza di equilibrare l'elenco operando scelte per ranghi omogenei ed evitando il più possibile discriminazioni.

2.Degli invitati può essere steso un primo elenco alfabetico per annotare le adesioni; successivamente un elenco gerarchico sarà utile per l'attribuzione dei posti, mentre un elenco finale alfabetico con l'indicazione dei posti assegnati sarà quello ufficiale da consegnare anche a coloro i quali accompagneranno gli ospiti .

3.Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitanti sono affiancati sul cartone di invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine; nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra.

4. E' opportuno far pervenire gli inviti almeno otto giorni prima dell'evento.

Articolo 14
La successione degli interventi

1.La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. La personalità giunge per ultima e si congeda per prima.

2.L'ordine dei discorsi, che è bene fissare in precedenza nel programma, è di regola inverso al rango degli oratori, secondo il seguente schema:
l'introduzione è a cura dell'organizzatore o padrone di casa, segue il saluto delle autorità locali, quindi l'intervento dell'organo promotore ed infine il discorso dell'esponente di maggior rango, l'organizzatore riprende la parola per ultimo per ringraziare e concludere.Nel caso di convegni con più interventi questi seguono all'introduzione così come sopra descritta.

3.Durante i discorsi i presenti restano seduti anche se l'oratore è in piedi.

Articolo 15
Durata della manifestazione

1.Ogni manifestazione ufficiale deve avere una durata contenuta ed articolarsi in un intervallo di norma compreso tra i 60 ed i 90 minuti, salvo particolari necessità imposte dalla specificità dell'evento.

2.A tal fine debbono essere fissati sia il numero che i tempi degli interventi.

Articolo 16
Disposizione dei posti

1.Il posto d'onore è sempre il posto di destra (ossia quello che visto di fronte dallo spettatore si trova a sinistra).
2.Nel tavolo degli oratori seggono.l'ospitante e gli oratori . Possono parlare sia dal tavolo che dal podio.
3.Può essere utile se vi sono due promotori di uguale impegno , o due personalità di uguale livello, creare un tavolo con un doppio centro con doppia presidenza.

4. In platea si segue lo stesso criterio in ordine alla collocazione dei posti ponendo l'invitato di maggior rango al centro, quello subito seguente alla destra ed il successivo alla sinistra per riprendere alternatamene destra e sinistra secondo l'ordine delle precedenze.

5.Per quanto attiene il tavolo conviviale di un banchetto è necessario far riferimento alla forma del tavolo utilizzato: se rotondo non esistono differenze in ordine ai posti ed è preferibile per ospiti di pari rango; il tavolo quadrato può essere utilizzato solo per quattro o otto persone; il tavolo rettangolare, (o per ospiti numerosi anche a ferro di cavallo,) è il più utilizzato e prevede al centro del lato lungo e dotato della migliore vista o, se non vi sono differenze, quello di fronte alla porta principale, la personalità di maggior rango.

Articolo 17
Premi di rappresentanza e doni

1.In occasione di manifestazioni culturali, sportive artistiche o di vario genere ed interesse che si concludono con una premiazione gli organizzatori possono prevedere che la consegna dei premi sia svolta da autorità che hanno avuto ruolo nell'iniziativa. Ne deriva che la graduazione nell'assegnazione del premio segue lo stesso ordine di precedenze previsto dal cerimoniale : al primo classificato il premio sarà consegnato dalla massima autorità e così di seguito.

2.Il premio può consistere in una coppa , in una targa, in una medaglia, in un emblema del premiante o in un oggetto artistico connesso alla manifestazione .E' opportuno, inoltre, che sia personalizzato dall'iscrizione dell'offerente sullo stesso oggetto o su una targhetta di accompagnamento

3. Il dono è un oggetto scambiato in occasione di incontri o visite per ragioni di cortesia ufficiale e per gesto di gratitudine verso chi ha offerto l'ospitalità. Può altresì essere destinato a persone che hanno dimostrato particolare attenzione alla comunità, quale riconoscimento ufficiale dell' operato svolto.

4. Il dono ha significato esclusivamente simbolico; il valore dell'oggetto deve pertanto essere tale da consistere in una scelta sobria, ma, nel contempo, non deve andare a detrimento dell'eleganza e del buon gusto .

Articolo 18
Il conferimento della cittadinanza onoraria

1.Il Consiglio Comunale con propria mozione conferisce la cittadinanza onoraria a persone che si sono distinte per meriti, azioni ed impegno nella vita sociale , culturale e politica della nazione italiana e/o della comunità internazionale.
2.Il conferimento della cittadinanza onoraria si svolge in una seduta pubblica e straordinaria del Consiglio Comunale alla quale segue una cerimonia solenne ad essa dedicata.

Articolo 19
Le inaugurazioni

1.l'inaugurazione di una nuova opera o attività rappresenta un momento solenne e festoso al quale l'Amministrazione può dare ufficialità con l'organizzare una manifestazione dedicata.

2.In tal caso la cerimonia viene organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare; l'area interessata deve essere sgombra da persone,ogni elemento viene curato per evidenziarne la novità e si invita al simbolico taglio del nastro o altra forma di simbolica apertura o scoprimento,(o alla posa della prima pietra o alla messa a dimora del primo albero), l'autorità pubblica competente.

3.Al taglio del nastro fa seguito l'applauso dei presenti e, se l'opera non ha carattere austero, segue un momento musicale con un ricevimento.

4..Per tale manifestazione si applicano le regole del presente regolamento .

Articolo 20
La intitolazione di nuove vie o piazze

1.Qualora l'amministrazione comunale intenda conferire particolare valore e riconoscimento all'intitolazione di una nuova via o piazza o altro luogo pubblico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Articolo 21
I lutti

1.Oltre alle giornate di lutto nazionale eventualmente deliberate dal governo, per eventi luttuosi e per fatti che coinvolgono tragicamente la collettività, a sostegno di valori universali di libertà, democrazia e diritto, può essere deliberato anche il lutto cittadino.

2. Le forme di espressione del lutto si manifestano con l'esposizione delle bandiere nazionale ed europea a mezz'asta, per i lutti nazionali, della bandiera comunale per quelli cittadini.

3. Alle bandiere a mezz'asta possono essere adattati due nastri di velo nero a cravatta e possono essere ulteriormente previste altre manifestazioni quali, ad esempio, un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro, la chiusura di locali di spettacolo, un minuto di chiusura degli esercizi pubblici o la chiusura durante i funerali.

4. Nel caso di decesso di amministratori comunali in carica e di loro congiunti , l'amministrazione partecipa alle esequie con i propri rappresentanti e provvede alla redazione dei necrologi ed alla trasmissione di telegrammi di cordoglio. Può essere allestita all'interno del palazzo municipale o in altro pubblico edificio la camera ardente.

5.In particolare sono espressi i necrologi di partecipazione al lutto e i telegrammi di condoglianze a nome dell'Amministrazione Comunale nei casi di decesso di :

- Consigliere comunale ed Assessore comunale in carica (coniuge e parenti di 1° grado in linea retta, ossia genitori e figli);
- Dipendente comunale in servizio (coniuge e parenti di 1° grado in linea retta, ossia genitori e figli)
- Consigliere comunale ed Assessore comunale non più in carica su richiesta, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e/o del gruppo consiliare di appartenenza, e del Sindaco
- Sono inoltre emessi su segnalazione dei familiari di:
- Dipendente comunale in pensione
- Cittadini che hanno ricoperto funzioni pubbliche istituzionali locali.

6.Alle esequie dei consiglieri e degli assessori partecipano i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed è autorizzato l'uso del gonfalone così come disciplinato dal successivo articolo 35.

7.Nelle cerimonie funebri pubbliche, i due nastri di velluto nero sono applicati sia alla bandiera che ai gonfaloni.

8.L'ufficio di Stato Civile è incaricato di dare esecuzione alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.

Titolo IV

VISITE, INCONTRI E GEMELLAGGI

Articolo 22
Le visite

1.Gli incontri si svolgono secondo un programma che viene fissato dall'ufficio preposto e che indica i tempi , i luoghi ed i partecipanti. Il programma, che deve essere concordato preventivamente, deve tener conto , se trattasi di visite articolate, di momenti di pausa e, se gli interlocutori non sono della stessa città, possono essere inseriti momenti turistici

2.Gli incontri avvengono nella sede ufficiale dell'ospitante o in quella di rappresentanza. L'ospite è ricevuto al portone dal vicario dell'ospitante o da un funzionario delegato, per essere accompagnato nell'ufficio dell'autorità che riceve la visita.

3. Se l'ospite ha rango superiore all'autorità che riceve viene accolto al portone dalla stessa autorità ricevente.

4. Nel caso in cui l'ospite arrivi da altra città in aeroporto o in stazione ferroviaria è cortese inviare un proprio rappresentante ad accoglierlo. Si disporrà inoltre l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

Articolo 23
Le visite di cortesia

1.All'atto di assumere o lasciare una carica, il Sindaco, (non le cariche minori), può rendere visita alle altre cariche pubbliche di appartenenza al territorio.

2. In via generale si rende visita alle autorità di rango superiore o equiordinate mentre si ricevono quelle di rango inferiore.

3. Fra le autorità di pari rango il neonominato fa visita a chi è già in carica.

4. Non è ammessa la rappresentanza nel rendere visita.

5. L'aumento delle relazioni pubbliche consente una decisa limitazione nelle visite e la sostituzione delle stesse con lettere autografe di presentazione o commiato.

Articolo 24
Le presentazioni

1. Il padrone di casa presenta all'ospite per primo la propria delegazione, mentre l'ospite presenta ,subito dopo, la delegazione che lo accompagna.

2. Nelle presentazioni deve essere pronunciato il nome, il cognome e l'incarico ricoperto dal presentando. L'ospite di minor rango viene presentato al superiore, a parità di rango l'uomo viene presentato alla donna, il giovane all'anziano, l'italiano allo straniero.

3.Chi viene presentato non tende la mano per primo ma attende il gesto della persona a cui è presentato. Nelle presentazioni si ha cura di guardare in viso l'interlocutore in maniera franca e di stringere la mano con normale intensità.

4. L'ingresso di un'autorità in un luogo affollato non richiede il saluto individuale con stretta di mano se non a chi gli si colloca a fianco.

5 Nelle presentazioni l'uomo si alza sempre in piedi, mentre la donna solo per la presentazione ad altre signore o per personalità di maggior rango.

Articolo 25
Il libro d'onore

1.Alle personalità in visita viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore prima di lasciare la sede.

2.Il responsabile del cerimoniale ha cura di custodire ed aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione della cerimonia e la data.

Articolo 26
La firma di accordi

1.La solennità conferita alla firma di accordi che rappresentano momenti significativi dell'attività amministrativa viene espressa con una sobria cerimonia
2.Il tavolo della firma deve essere di dimensioni adeguate al numero dei sottoscrittori che siedono tutti nello stesso lato a beneficio degli spettatori o della stampa e può essere ingentilito da un centrotavola floreale e da cartelle d'appoggio sottomano.
3. Il posto d'onore di spettanza del padrone di casa è ceduto al sottoscrittore ospite
4.Se si tratta di autorità pubbliche vengono sistemate le bandiere ed i gonfaloni accanto al tavolo della firma in pari altezza, oppure le bandiere da terra possono essere sostituite, per ragioni di praticità , da bandierine da tavolo.

5. Alla firma dell'accordo può seguire uno scambio di doni o un brindisi .

6. Salvo differenti disposizioni normative l'accordo è sottoscritto in tanti originali quanti sono i sottoscrittori.

Articolo 27
I gemellaggi

1.La città di Settimo Torinese è motivata ad inserirsi in sistemi di relazioni internazionali che la stessa Unione Europea sostiene ed approva per promuovere un più efficace processo di integrazione tra le differenti culture dei paesi membri.

2.Il gemellaggio rappresenta un'occasione privilegiata per stringere e mantenere relazioni con una o più città di paesi stranieri estendendo a tutta la cittadinanza tale opportunità, al fine di favorire scambi duraturi nel tempo e conoscenze reciproche tra le comunità.

3.Nei gemellaggi partecipano, oltre al comune ente promotore, tutti i soggetti pubblici e privati che possiedono parte attiva nella comunità, intesa in tutti i suoi aspetti, associativi, scolastici, professionali e di sviluppo.

4. Il settore competente cura l'organizzazione , gli eventi e l'aggregazione dei soggetti coinvolti in un'ottica indipendente e pluralista, tale da consentire continuità alle azioni svolte anche nel caso di mutamenti politici locali.

5. Le norme di cui al presente regolamento si applicano in ogni manifestazione ed evento organizzato nell'ambito dei gemellaggi.

Articolo 28
I patti d'amicizia

1.Analogamente ai gemellaggi, il comune stringe patti di amicizia con le città italiane che intendono avviare rapporti di conoscenza reciproca e scambi culturali con la città di Settimo-Torinese.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in ogni manifestazione ed evento organizzato in occasione dei patti di amicizia con città italiane.

TITOLO V

BANDIERA, GONFALONE,STEMMA ,FASCIA TRICOLORE E FASCIA COMUNALE

Articolo 29
Bandiera Italiana

1.La bandiera italiana è il tricolore costituito da un drappo, verde, bianco, rosso a bande verticali di uguali dimensioni ed è alto due terzi della lunghezza. I tre colori vanno disposti nell'ordine su indicato, in modo che il verde sia aderente all'asta.

2.Se la bandiera è esposta verticalmente, il rosso è in basso.

3.Le dimensioni ordinarie della bandiera sono orientativamente:

- Per esterno: 300 x 200 oppure 450 x 300 cm.(l'asta da balcone è lunga preferibilmente 4 m. e l'asta da terra 8 m.)
- Per l'interno: 150 x 100 cm. (l'asta da interno è alta 2,5 m.)

Articolo 30
Esposizione della bandiera italiana
All'eterno degli edifici comunali

1. La bandiera nazionale, insieme a quella europea, è esposta sugli edifici pubblici, con le modalità indicate nella legge 22/1998 e nel D.P.R. 121/2000

2.L'esposizione della bandiera nazionale, unita a quella europea sulla facciata della sede del palazzo municipale è permanente

3.Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore a desta (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.

4. Se si riceve un ospite straniero che rappresenti lo Stato o il governo del paese va esposta quella bandiera straniera a fianco alla bandiera italiana. Per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.
5.Negli incontri internazionali la successione delle bandiere è stabilità delle regole proprie dei singoli organismi internazionali. In mancanza di criteri si ricorrerà, in territorio italiano, all'ordine alfabetico del paese secondo la lingua italiana

6.L'ente locale dispone l'esposizione aggiuntiva della propria bandiera sulla facciata della propria sede in occasione della festa del santo patrono e delle due maggiori fiere locali (primaverile ed autunnale).

7.Il responsabile dell'esposizione corretta delle bandiere è l'Ufficio .Relazioni con il .Pubblico.

Articolo 31
Esposizione della bandiera italiana all'interno del palazzo municipale

1. La bandiera è esposta, insieme a quella europea:

- all'interno dell'ufficio del sindaco;
- all'interno dell'ufficio del presidente del consiglio;
- nell'aula del consiglio comunale.

2. Le bandiere nazionale ed europea di uguali dimensione e materiale sono esposte su aste poste a terra, alle spalle e in prossimità della scrivania del titolare della carica.

3. Le bandiere, i vessilli ed i gonfaloni del comune, delle regione Piemonte e della provincia di Torino, se esposti, devono affiancare la bandiera della Repubblica.

4.L'esposizione della bandiera di uno o più stati esteri insieme a quella della Repubblica, all'interno degli uffici, può essere disposta soltanto in occasione di cerimonie ufficiali e incontri internazionali. Nelle precedenti ipotesi, alla bandiera nazionale spetta il posto d'onore. Le bandiere di rango statale sono poste alla stessa altezza

5.Nessun'altra bandiera, vessillo o gonfalone può essere posto sulla stessa asta di una bandiera statale.

6.Nelle cerimonie ufficiali la successione delle bandiere segue il criterio di cui all'articolo precedente per l'esposizione all'esterno.

7.La bandiera deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegate; né su di essa né sull'asta che la reca possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che essa venga esposta all'interno sia all'esterno.

Articolo 32
Le bandiere nelle cerimonie all'aperto

Se le bandiere sono portate nelle pubbliche cerimonie, alla bandiera nazionale compete il primo posto.

Articolo 33
La bandiera dell'Unione Europea

1.La bandiera europea ha fondo azzurro con dodici stelle d'oro disposte in cerchio in posizione geometrica regolare, ciascuna con l'apice verso l'alto (il numero delle stelle non aumenta con il numero degli Stati aderenti come nella bandiera statunitense).

2.La legge n. 22/1998 dispone che essa accompagni la bandiera nazionale ogni volta che questa è esposta. Non è ammessa l'esposizione della bandiera europea da sola.

3.La bandiera europea, nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione

4.In presenza di ospiti stranieri la bandiera europea cede il posto alla bandiera ospite se questa ha rango statale, altrimenti rimane al proprio posto.

Articolo 34
Le bandiere della Regione Piemonte

1.La bandiera della Regione Piemonte, adottata con legge regionale n.83 del 24 novembre 1995, è costituita da una croce bianca in campo rosso a labello blu con contorno blu e frangia oro. La dimensione è di centimetri centocinquanta per cento. La larghezza della croce è di centimetri venti. La larghezza del contorno è di centimetri dieci. La frangia è di centimetri sette. La bandiera è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta.

Articolo 35
Il gonfalone

1.Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/02/1999. consistente in un drappo azzurro riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma civico con l'iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città; le parti di metallo sono dorate; l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome; adorno di cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

2.L'uso del gonfalone è autorizzato:
a) nelle ricorrenze di solennità civili e religiose quali:
Anniversario del Concordato con la S. Sede 11 febbraio;
Anniversario della liberazione 25 aprile;
Festa del lavoro 1° maggio;
Festa nazionale della Repubblica 2 giugno (L. 20/11/2000 n. 336);
Solennità civile dei Santi Patroni d'Italia, S. Francesco d'Assisi e S. Caterina da Siena (4 ottobre);
Festa dell'Unità Nazionale (1^ domenica di novembre);
Corpus Domini;
Corpi Santi;
Anniversario dell'insurrezione di Napoli (28 settembre);
b) nelle manifestazioni pubbliche cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale;
c) in casi di decesso di Consigliere Comunale e di Assessore comunale in carica;
d) in caso di decesso di Consigliere Comunale non più in carica, su richiesta del Presidente del Consiglio e/o del gruppo consiliare di appartenenza;
e) in caso di decesso di Assessore comunale non più in carica, su richiesta del Sindaco;

3.Il gonfalone deve essere accompagnato dalla bandiera nazionale, la quale dovrà sempre avere il posto d'onore.

4.L'ufficio Relazioni con il pubblico è incaricato di dare esecuzione alle previsioni normative del presente Articolo.

Articolo 36
Ordine generale delle bandiere e dei gonfaloni

L'ordine di precedenza delle bandiere e dei gonfaloni (Si precisa che l'ordine di accesso è inverso mentre l'ordine di uscita è proprio) è il seguente:

a. bandiere di guerra (sono concesse dal presidente della Repubblica)
b. bandiere nazionali decorate al v.m. e al v.c. (oro, argento e bronzo)
c. bandiere nazionali
d. gonfaloni decorati al v.m. e al v.c. (oro, argento e bronzo)
e. medaglieri e labari di associazioni decorati di medaglia al al v.m. e al v.c.
f. gonfaloni di regioni, province e comuni
g. insegne di associazioni

Articolo 37
La fascia tricolore

1.Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma delle Repubblica e lo stemma del comune, da portare a tracolla della spalla destra .L'emblema dello Stato è sempre impresso sulla facciata anteriore del lembo superiore.

2.La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il sindaco debba essere individuato attraverso questo suo speciale e solenne distintivo. Va inoltre indossata nella celebrazione dei matrimoni civili.

3.Alla fascia tricolore si estende il disposto dell'art. 292 del Codice Penale che tutela la bandiera ed i colori nazionali, cosicché costituisce reato l'offesa ad essa.

Articolo38
Lo stemma e la fascia del comune

1.Lo stemma del comune, quale segno suo distintivo è previsto e descritto dall'articolo 5 dello Statuto Comunale che ne disciplina l'utilizzo.

2. Lo Statuto prevede altresì , quale distintivo del Presidente del Consiglio, la fascia con i colori e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Articolo39
Disposizioni finali

1.Sono abrogate le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.49 del 23/5/2002

TITOLO I 1

DISPOSIZIONI GENERALI 1
Articolo 1 1
I fondamenti del Cerimoniale 1
Articolo 2 1
Principi Generali 1
Articolo3 1
Ambito di applicazione 1

TITOLO II 2

ORDINE DELLE PRECEDENZE 2
Articolo 4 2
Ordine delle precedenze nelle cariche pubbliche 2
Articolo 5 6
Precedenze tra gli organi e tra i paesi dell'Unione Europea 6
Articolo 6 7
Precedenze tra Regioni, Province e Comuni 7
Articolo 7 8
Ordine delle precedenze tra le cariche dell'Amministrazione Comunale 8
Articolo 8 8
Eccezioni alle precedenze 8
Articolo 9 9
Regole integrative 9

TITOLO III 9

CERIMONIE MANIFESTAZIONI CONVEGNI 9
Articolo 10 9
Ricorrenze istituzionali : competenze 9
Articolo 11 10
Uffici preposti 10
Articolo 12 11
Organizzazione degli eventi 11
Articolo13 11
Inviti 11
Articolo 14 11
La successione degli interventi 11
Articolo 15 12

Durata della manifestazione 12
Articolo 16 12
Disposizione dei posti 12
Articolo 17 13
Premi di rappresentanza e doni 13
Articolo 18 13
Il conferimento della cittadinanza onoraria 13
Articolo 19 13
Le inaugurazioni 13
Articolo 20 14
La intitolazione di nuove vie o piazze 14
Articolo 21 14
I lutti 14

TITOLO IV 15

VISITE, INCONTRI E GEMELLAGGI 15
Articolo 22 15
Le visite 15
Articolo 23 16
Le visite di cortesia 16
Articolo 24 16
Le presentazioni 16
Articolo 25 17
Il libro d'onore 17
Articolo 26 17
La firma di accordi 17
Articolo 27 17
I gemellaggi 17
Articolo 28 18
I patti d'amicizia 18

TITOLO V 18

BANDIERA, GONFALONE,STEMMA ,FASCIA TRICOLORE E FASCIA COMUNALE . 18
Articolo 29 18
Bandiera Italiana 18
Articolo 30 19
Esposizione della bandiera italiana 19
All'eterno degli edifici comunali 19
Articolo 31 19
Esposizione della bandiera italiana all'interno del palazzo municipale 19
Articolo 32 20
Le bandiere nelle cerimonie all'aperto 20
Articolo 33 20
La bandiera dell'Unione Europea 20
Articolo 34 21
Le bandiere della Regione Piemonte 21

Articolo 35 21
Il gonfalone 21
Articolo 36 22
Ordine generale delle bandiere e dei gonfaloni 22
Articolo 37 22
La fascia tricolore 22
Articolo38 22
Lo stemma e la fascia del comune 22
Articolo39 23
Disposizioni finali 23